

## PRESCRIZIONE E DECADENZA

### Prescrizione del Diritto Annuale

Il diritto alla riscossione del diritto camerale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2496 del codice civile) e decorre dal momento in cui viene a scadere l'obbligo di versamento di ciascuna annualità. Il termine, al verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale), ricomincia a decorrere nuovamente, cioè “inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione”.

### Decadenza della sanzione

L'atto di irrogazione delle sanzioni – ruolo – deve essere notificato a pena di decadenza entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è avvenuta la violazione.

### Prescrizione della sanzione

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di **cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione**.

Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè “inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione”.

## RISCOSSIONE COATTIVA

La Camera di Commercio, nel rispetto dei termini di decadenza, contesta le violazioni del diritto annuale ed irroga le relative sanzioni, con iscrizione a ruolo esattoriale senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale).

Iscrivere a ruolo significa inserire in un elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta. Il ruolo è trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede a:

- predisporre e notificare le cartelle di pagamento esattoriale;
- riscuotere le somme e riversarle nelle casse dell'ente impositore;
- avviare l'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

Nella cartella di pagamento sono contenute diverse informazioni quali:

- la descrizione degli addebiti;
- le istruzioni sulle modalità di pagamento;
- l'invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte;
- le indicazioni per l'eventuale proposizione del ricorso;
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento.

Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile:

- accertarsi che l'Ente impositore sia la CCIAA DI LECCE;
- individuare il tipo di violazione sanzionata e l'anno:
  - se è indicato **Omesso** significa che all'Ente non risulta pervenuto il versamento del diritto;
  - se è indicato **Omessa Mora** significa che il versamento del diritto, per il primo anno di iscrizione, è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa nei 30 giorni successivi alla propria scadenza;
  - se è indicato **Tardato** significa che il versamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre i termini di versamento o l'eventuale ravvedimento applicato risulta incompleto o fuori termine;
  - se è indicato **Incompleto** significa che il versamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento è possibile pagare utilizzando il bollettino di c.c.p. allegato alla stessa.

Oltre agli importi iscritti a ruolo ed agli oneri di riscossione (totalmente a carico del contribuente) sono da versare anche gli eventuali interessi di mora e rimborsi spese di eventuali procedure esecutive intraprese dall'Agente.

Quando il ruolo è stato trasmesso **non si può più procedere a versamenti del diritto annuale e/o sanzioni con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Infatti, l'art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 – codice tributo RUOL – non e' applicabile in caso di iscrizione a ruolo del diritto annuale.

Si segnala che talvolta la stessa cartella può essere notificata ai diversi soggetti coobbligati:

- alla società e ai soci amministratori delle s.n.c. o ai soci accomandatari delle s.a.s. (in quanto autori delle violazioni e coobbligati);
- nel caso di società cancellate dal Registro delle imprese, direttamente ai soci (solidalmente ed illimitatamente responsabili nel caso di società di persone, oppure che siano stati destinatari di riparto del capitale di liquidazione risultante dal bilancio finale depositato).

Il pagamento di uno dei soggetti che ha ricevuto la cartella, effettuato tramite il bollettino allegato e seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa, regolarizza l'obbligazione contenuta nel ruolo e libera contestualmente tutti i soggetti tenuti in solido.